



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



COMUNE di
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/03/2015

Art. 1 - OBIETTIVO

1. Il Comune di San Giorgio della Richinvelda favorisce e valorizza l'iniziativa dei suoi cittadini e delle forme associative, in conformità a quanto previsto dallo Statuto comunale, quali soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, eventi o iniziative di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
3. Il patrocinio costituisce un'attestazione di riconoscimento morale, apprezzamento, adesione e sostegno a specifiche iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche e celebrative.
4. Il patrocinio è un riconoscimento che non comporta alcun obbligo finanziario a carico del bilancio del Comune.

Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate al sostegno e alla promozione di attività, manifestazioni o iniziative ritenute di particolare rilievo e significato per il Comune di San Giorgio della Richinvelda, non aventi scopo di lucro.
3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendo l'immagine ed il prestigio del territorio e della comunità, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
4. In ogni caso, le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.

Art. 3 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza indirizzata al Sindaco, consegnandola all'ufficio protocollo, con congruo anticipo di almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa stessa.
2. Il Sindaco, quale soggetto competente, può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili legati a situazioni imprevedibili, non siano giunte nei termini di cui al comma precedente.
3. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o ente, deve essere accompagnata da una relazione dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e deve contenere i dati e le informazioni concernenti sia il richiedente, sia la manifestazione, atti a consentire una completa valutazione e la bozza dell'eventuale materiale pubblicitario/promozionale della iniziativa.
4. La richiesta deve inoltre contenere l'indicazione di altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori all'iniziativa.

5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.
6. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
7. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del patrocinante.

Art. 4 - SOGGETTO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco sulla scorta di apposita istruttoria da parte del ufficio comunale competente per materia.
2. Il patrocinio è concesso in relazione alla singola iniziativa e non può dirsi ottenuto una volta per tutte anche in presenza di attività, iniziative o produzioni ripetute nel tempo.
3. Qualora la domanda di concessione del patrocinio sia associata ad una istanza per la erogazione di forme di sostegno economico, quest'ultima sarà valutata distintamente con riferimento ai criteri definiti nell'apposito regolamento comunale per la concessione dei contributi.

Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO

1. Possono richiedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale:
 - a) enti, associazioni, comitati, fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio;
 - b) altri organismi no profit;
 - c) soggetti pubblici e privati che realizzino attività di interesse per la comunità locale;
 - d) soggetti giuridici privati per iniziative divulgative, ludiche, di aggregazione, comunque non lucrative che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale;
 - e) enti, associazioni, comitati o soggetti privati esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 6 - ESCLUSIONI

1. Il patrocinio non viene concesso per iniziative e manifestazioni:
 - a) promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto Comunale;
 - b) dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o che abbiano scopo di lucro salvo i casi previsti dall'art. 2 comma 3;
 - c) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;

- d) che siano organizzate o promosse da partiti, organizzazioni o movimenti politici, comunque denominati, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- e) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

Art. 7 - BENEFICI CONNESSI AL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio comporta esclusivamente come beneficio diretto il diritto alla riduzione di legge per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa.
2. Il conferimento del patrocinio comporta altresì l'applicazione delle tariffe agevolate eventualmente deliberate dall'Amministrazione per l'utilizzo d'immobili, beni o strutture di proprietà Comunale.
3. Il conferimento del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni, segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), altre comunicazioni o nulla osta necessari per la realizzazione dell'attività, manifestazione, evento o iniziativa. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e concessioni, segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), altre comunicazioni o nulla osta che la normativa vigente contempla.

Art. 8 - REVOCA DEL PATROCINIO

1. Il Sindaco può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere sull'immagine del Comune.
2. Qualora venga riscontrata difformità tra gli strumenti comunicativi autorizzati e quelli effettivamente utilizzati o venga riscontrata difformità tra le modalità di svolgimento dell'iniziativa valutate ai fini della concessione del patrocinio e quelle effettivamente realizzate, il Sindaco, oltre a revocare il patrocinio, contesterà il fatto al soggetto beneficiario che potrà eventualmente presentare le proprie motivazioni e/o controdeduzioni.
3. Valutate le stesse, il Sindaco potrà anche prevedere la preclusione della concessione allo stesso soggetto di altro patrocinio per un periodo sino a mesi 12 a far data dall'avvenuta contestazione.

Art. 9 - ADESIONE A COMITATI D'ONORE

1. L'adesione del Comune a Comitati d'onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza, è formalizzata con provvedimento del Sindaco e risponde ai criteri stabiliti per la concessione del patrocinio.

Art. 10 - RESPONSABILITA'

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
2. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi dei partecipanti e del pubblico, né nei confronti di terzi.